



Delibera della Giunta Regionale n. 366 del 15/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:

DETERMINAZIONI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,
N. 721 DEL 29.01.2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con legge regionale n. 3/2002 emanata in attuazione del D.lgs. n. 422/1997 è stata attuata la riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania;
- b. ai sensi del combinato disposto degli art. 41 e 45 della predetta legge, il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale è garantito dal Fondo regionale trasporti, costituito da risorse annualmente trasferite dallo Stato alla Regione ed alimentato altresì da risorse regionali, il cui ammontare è determinato nella legge di bilancio;
- c. con delibere di Giunta regionale sono annualmente ripartite le risorse di cui sopra agli Enti e Comuni capoluogo, nella qualità di gestori dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nei territori di rispettiva competenza.

PREMESSO altresì che

- a. con delibera di Giunta regionale n. 164 del 28 marzo 2017 sono state programmate per l'anno 2017, sulla base degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del triennio 2017/2019 approvato con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, le risorse per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale per le diverse modalità, per i diversi Enti Locali e per i diversi servizi;
- b. con particolare riferimento ai servizi su gomma ed altre modalità, la predetta delibera ha programmato complessivamente risorse per euro 310.354.447,70, di cui euro 300.354.447,70 destinate ai servizi gestiti da Comuni capoluogo, Province, Città metropolitana, Regione, comprensive dell'IVA, dei rinnovi contrattuali e di ogni altro onere connesso ai servizi, ed euro 10.000.000,00 destinati alle azioni prioritarie di efficientamento di cui al Piano di razionalizzazione approvato con D.P.G.R. n. 221 del 4 novembre 2015 e condiviso con D.G.R. n. 530 del 6/11/2015, ed alle azioni di sviluppo dei servizi TPL;
- c. la predetta DGR n. 164/2017 ha assegnato al Comune di Napoli, per l'anno 2017, risorse per euro 58.484.022, comprensive di IVA, rinnovi contrattuali e qualsiasi altro onere connesso ai servizi.

PREMESSO, ancora, che

- a. la DGR n. 164/2017 è stata impugnata in sede giurisdizionale dal Comune di Napoli che ne ha chiesto l'annullamento, contestando, tra l'altro, la illegittimità del riparto e la riduzione delle risorse rispetto a quelle pianificate con la DGR 462/2013;
- b. con sentenza 4668/2018, R.G. n. 2909/2017 il TAR Campania, sez. I, ha respinto il ricorso del Comune di Napoli accogliendo, tra l'altro, le argomentazioni della Regione a sostegno della legittimità del riparto, con riferimento alla portata del Piano di riprogrammazione dei servizi minimi approvato con DGR n. 462/2013 (esso *“riporta una visione generale del fabbisogno di mobilità sul territorio regionale, determinato attraverso l'analisi della domanda di mobilità, del territorio regionale, delle aziende operanti, fotografa la realtà trasportistica regionale e fornisce, al tempo stesso, la dimensione “ideale” delle esigenze del trasporto pubblico regionale, ma non necessariamente trova piena attuazione, dovendosi tenere conto dei fondi di cui concretamente può disporre l'amministrazione regionale*); con riferimento alla congruità delle risorse destinate al TPL (*occorre tener conto delle risorse effettivamente disponibili e dei limiti di bilancio dell'amministrazione regionale; la quantificazione delle risorse regionali destinate al TPL rientra nella sfera della discrezionalità dell'amministrazione regionale che vi provvede nei limiti di bilancio e non è sindacabile in sede di legittimità se non per manifesti profili di irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, nella fattispecie non individuabili*); con riferimento al criterio di riparto *“storico”*, inteso come *“parametro privo di fondamento normativo”*.

PREMESSO, infine, che

- a. Napoli;
- b. con detta sentenza il Consiglio di Stato ha annullato la DGR n. 164 del 28 marzo 2017 nella parte in cui assegna al Comune di Napoli, per l'anno 2017, risorse pari ad euro 58.484.022 comprensive di IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere connesso ai servizi, dichiarando *“l'obbligo della Regione Campania di procedere alla nuova rideterminazione delle risorse per il finanziamento dei servizi minimi TPL dovute al Comune di Napoli per l'anno 2017, “tenendo conto dei principi espressi nella presente decisione”;*
- c. in particolare, la decisione di accoglimento:
- ha ritenuto che il criterio di finanziamento basato *“sul costo storico”, seppur non più previsto dalla normativa vigente, rimane pur sempre parametro logico di riferimento derogabile solo in base a criteri ragionevoli indicati, esigendo, sul punto, pregnante motivazione;*
 - ha ritenuto, con riferimento al Piano di riprogrammazione dei servizi minimi approvato con DGR 462/2013 che la Regione, *nonostante avesse a disposizione risorse maggiori di quelle necessarie a dare attuazione ai servizi minimi della propria ultima programmazione, si è discostata dalle previsioni di finanziamento del Piano;*
 - ha rilevato che nella *seduta del 29 novembre 2016 del comitato di indirizzo e di monitoraggio del trasporto pubblico locale ... la Regione, nell'ambito della ripartizione delle risorse stanziare per i servizi di trasporto pubblico locale, ha manifestato l'intenzione di assegnare al comune di Napoli 62,5 milioni di euro, disattendendo, invece, irragionevolmente, tale impegno con l'emanazione della delibera impugnata;*

TENUTO CONTO che

- a. la sentenza in argomento è intervenuta nel periodo di dichiarata emergenza epidemiologica da Covid 19 sul territorio nazionale, cui hanno fatto seguito diverse misure di contenimento del rischio adottate con provvedimenti straordinari;
- b. tra gli altri, è stata disposta la sospensione, sino al 15 maggio 2020, dei termini perentori nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (art. 103 del DL 18/2020 convertito in L. n. 27/2020; art. 37 del DL n. 23/2020 convertito in L. 40/2020);

TENUTO CONTO, altresì, che

- a. con atto prot. n. 176350 del 26/2/2020 il Comune di Napoli ha invitato e diffidato la Regione Campania a dare esecuzione alla sentenza n. 721/2020 del Consiglio di Stato, sez. V, dianzi richiamata;
- b. al fine di ottemperare all'obbligo di procedere alla nuova rideterminazione delle risorse per il finanziamento dei servizi TPL dovute al Comune di Napoli tenendo conto dei principi espressi in sentenza, ed in ragione del fatto che la pronuncia giurisprudenziale non ha quantificato l'ammontare delle somme da riconoscere all'Ente vittorioso in giudizio, con nota prot. 162282 del 13.03.2020 è stato chiesto un contributo tecnico-transportistico alla Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACaMIR), nella qualità di Ente tecnico di supporto in materia di gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 3/2002;
- c. con atto prot. 2563/2020 del 01.06.2020 ACaMIR ha trasmesso il documento *“Programmazione e riparto risorse servizi minimi di trasporto pubblico locale – istruttoria tecnica”;*
- d. il predetto documento, sulla base dei principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 721/2020 richiamata in premessa, analizza dal punto di vista tecnico trasportistico i servizi minimi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Napoli, definendone il *“peso”* sull'ammontare programmato nell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che in relazione alla predetta istruttoria, in data 05.06.2020 Regione Campania e Comune di Napoli hanno dato avvio ad un confronto teso alla quantificazione condivisa delle somme dovute, conclusosi infruttuosamente nell'incontro del 15.06.2020.

- a. di dovere prendere atto del documento “*Programmazione e riparto risorse servizi minimi di trasporto pubblico locale – istruttoria tecnica*” elaborato da ACaMIR quale contributo tecnico-speciale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- b. di dover procedere, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 721/2020, alla nuova rideterminazione delle risorse dovute al Comune di Napoli per l’anno 2017 – nell’ambito dell’ammontare complessivo di risorse TPL programmato con DGR n. 164/2017 pari ad euro 300.354.448,00 comprensive di IVA, rinnovi contrattuali ed ogni altro onere connesso ai servizi – quantificate in complessivi euro 63.675.143,00, parimenti comprensivi di ogni onere;
- c. di dovere demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente delibera;
- d. di dovere precisare che il documento allegato alla presente deliberazione costituisce ulteriore aggiornamento del documento di programmazione approvato con DGR n. 462/2013, come integrato ed aggiornato con DGR n. 793 del 19.12.2017 e con DGR n. 384 del 19.06.2018;

VISTI

- a. la legge regionale n. 3/2002;
- b. la DGR 164/2017;
- c. la sentenza del Consiglio di Stato n. 721/2020.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del documento “*Programmazione e riparto risorse servizi minimi di trasporto pubblico locale – istruttoria tecnica*” elaborato da ACaMIR quale contributo tecnico-speciale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. di procedere, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 721/2020, alla nuova rideterminazione delle risorse dovute al Comune di Napoli per l’anno 2017 – nell’ambito dell’ammontare complessivo di risorse TPL programmato con DGR n. 164/2017 pari ad euro 300.354.448,00 comprensive di IVA, rinnovi contrattuali ed ogni altro onere connesso ai servizi – quantificate in complessivi euro 63.675.143,00, parimenti comprensivi di ogni onere;
3. di demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente delibera;
4. di precisare che il documento allegato alla presente deliberazione costituisce ulteriore aggiornamento del documento di programmazione approvato con DGR n. 462/2013, come integrato ed aggiornato con DGR n. 793 del 19.12.2017 e con DGR n. 384 del 19.06.2018;
5. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, alla Direzione Generale per la Mobilità, alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, all’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, ad ACaMIR e al Comune di Napoli;
6. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente e all’UDCP - Ufficio I “Staff del Capo di Gabinetto” per la pubblicazione sul B.U.R.C.